

Comune di Sansepolcro

UFFICIO TRIBUTI

RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ DEGLI IMMOBILI

La variazione catastale, entro il 30 settembre 2011

Con il Decreto Legge n. 70/2011 (decreto sviluppo) è stata prevista la possibilità per i proprietari di fabbricati rurali iscritti al catasto fabbricati che non hanno la categoria catastale A6 per l'edilizia abitativa e D10 per gli immobili strumentali, di richiedere la variazione della categoria catastale.

La norma introduce la facoltà di presentare all'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre prossimo, una domanda di variazione catastale per i fabbricati rurali iscritti al catasto con la finalità dell'attribuzione della categoria A/6 per gli immobili abitativi e della categoria D/10 per gli immobili strumentali.

I proprietari dovranno quindi presentare la richiesta di variazione allegando un'autocertificazione che attesti la destinazione rurale del fabbricato in via continuativa per almeno 5 anni.

L'obbligo suddetto non sussiste invece per gli immobili strumentali già classificati D/10 e per i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni.

Successivamente alla scadenza l'Agenzia del Territorio dovrà, entro il 20 novembre 2011, verificare l'effettiva esistenza dei requisiti di ruralità del fabbricato, ed avrà tempo fino al 20 novembre 2012 per negarne la categoria catastale.

In questo caso il proprietario sarà tenuto a pagare le imposte non versate (Irpef e ICI), oltre agli interessi e alle sanzioni determinate in misura doppia.

Infine, la mancata applicazione delle norme citate comporterà il recupero dell'I.C.I. sugli immobili non classati nelle categorie A6 (immobili rurali ad uso abitativo) e D10 (immobili rurali ad uso strumentale) ammessi dalla legge.